

CITTA' DI  
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo

**OGGETTO:** *Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione dei concerti previsti in Piazza San Marco nelle giornate del 30 giugno, 1, 2, 8 e 9 luglio 2023 – Ordinanza ex art. 54 TUEL.*

## IL SINDACO

### Premesso che

- nelle giornate di venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 si terranno in Piazza San Marco i concerti dell'artista Laura Pausini;
- nella giornata di sabato 8 luglio 2023 è previsto in Piazza San Marco un concerto dell'Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice;
- nella giornata di domenica 9 luglio 2023 nello stesso luogo si terrà un concerto dell'artista Paolo Conte.

### Considerato che

- tali eventi richiameranno un elevato numero di persone e questo potrebbe comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro che rompendosi potrebbero causare ferite da taglio alle persone in preda al panico, pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi;

### Rilevato che

- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico di minaccia terroristica;
- tali eventi tendono, come già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentrazione di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;
- la presenza al suolo di lattine o bottiglie di plastica tappate può rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali.

## Considerato che

- in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

## Ritenuto

- quindi di vietare l'introduzione nelle zone interessate dai concerti di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate e vietare altresì, nelle medesime aree, di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

## Rilevato inoltre che

- in occasione di precedenti eventi musicali hanno fatto la propria comparsa in prossimità delle zone interessate dai concerti, presso le biglietterie e presso i vari parcheggi, soggetti abusivamente esercitanti attività di compra-vendita di biglietti (cd. "bagarini") per gli eventi musicali;
- l'approccio dei cd. "bagarini" è frequentemente molesto, invasivo ed idoneo ad ingenerare nella popolazione sentimenti di insicurezza, oltre a cagionare disordine nelle operazioni di accredito con documento della sicurezza stessa;

**Visto** il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 giugno 2023;

**Visto** l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

**Dato atto che** il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

## ORDINA

1. nelle giornate del 30 giugno, 1, 2, 8 e 9 luglio 2023 è fatto divieto di accedere nell'area di Piazza San Marco, con bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate;
2. nelle stesse aree e giornate di cui ai punti 1) e 2) è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;
3. è vietata, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, la compra-vendita di biglietti per i concerti previsti nelle giornate del 30 giugno, 1, 2, 8 e 9 luglio 2023.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

### **INFORMA**

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi BRUGNARO (\*)

(\*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa